



PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO
PROVINCIALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
EX ART. 113, COMMA 2 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50
E S.M.I.**

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 21.03.2019

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Obiettivi e finalità	5
Art. 2. Campo di applicazione.....	5
Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.	6
CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO	7
Art. 4. Conferimento degli incarichi.....	7
Art. 5. Ripartizione incentivo.....	8
Art. 6. Incarichi interi o parziali.....	9
Art. 7. Liquidazione del compenso	9
CAPO III CENTRALE DI COMMITTENZA	10
Art. 8. Centrale di Committenza	10
CAPO IV TERMINI E PENALITA'	11
Art. 9. Termini per le prestazioni	11
Art. 10. Accertamento delle prestazioni e penalità per omesso o ritardato adempimento delle prestazioni.....	11
CAPO V POCEDURE E NORME FINALI.....	12
Art. 11. Attività svolte per Enti terzi.....	12
Art. 12. Copertura dei rischi	12
Art. 13. Disposizioni transitorie.	12
Art. 14. Entrata in vigore	13
Art. 15. Abrogazioni.....	13
Art. 16. Disposizioni finali	13

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che, nel seguito, per brevità, sarà denominato «**Codice**» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte del personale di ruolo inquadrato nell'organico della Provincia di Avellino al momento dell'affidamento dell'incarico e dello svolgimento delle suddette prestazioni.

Esso disciplina le norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante ivi previsto.

2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed alla sua valorizzazione per il contenimento della spesa per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

4. Sono comprese nell'incentivo le attività manutentive.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del **Codice** sono costituite da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo non inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00) come definiti all'art. 3 del **Codice**.

3. Il presente Regolamento si applica per la corresponsione degli incentivi al personale avente diritto e individuato secondo i criteri descritti nel seguito, maturati in virtù degli incarichi conferiti a far data dall'entrata in vigore del **Codice**, ossia successivamente al 19 aprile 2016.

4. Sono comprese nell'incentivo le attività *di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità*.¹

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

6. Restano sempre esclusi dall'incentivo, le forniture di acquisto di beni di consumo. Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi o forniture affidati ai sensi dell'art.36 c. 2 lett a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma

urgenza di qualunque importo².

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del *Codice*, l'Amministrazione Provinciale di Avellino destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche ed amministrative, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo ovvero della verifica di conformità, del collaudo statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad eccezione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

3. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre Irap a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo del progetto posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

5. L'importo occorrente per la corresponsione dell'incentivo è previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

6. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile Unico del Procedimento, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, non superiori alle massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività, secondo l'applicazione dei seguenti parametri:

a) Parametro di Entità (PE). Rappresenta il coefficiente da applicare in relazione all'importo dell'opera come definito al precedente comma 3. Esso varia tra 1,00 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

A	Da € 0,00	fino ad € 500.000,00	1,00
B	da € 500.000,01	fino ad € 1.000.000,00	0,95
C	da € 1.000.000,01	fino ad € 2.500.000,00	0,90
D	da € 2.500.000,01	fino ad € 5.000.000,00	0,85
E	oltre € 5.000.000,01		0,80

Per importi dell'opera superiori alla soglia minima ed inferiori alla soglia massima degli scaglioni di cui alle

¹ Corte dei Conti Sezione delle Autonomie delibera N. 2/SEZAUT/2019/QMIG Adunanza del 21 dicembre 2018

lettere B; C; D, il PE viene calcolato procedendo per interpolazione lineare tra il limite superiore dello scaglione precedente e quello inferiore dello scaglione in cui è ricompreso l'importo dell'opera come sopra specificato.

b) Parametro di Complessità (PC). Rappresenta il coefficiente da applicare in funzione della natura dell'intervento. Esso varia tra 1,20 e 0,80 a seconda della tipologia di intervento come specificato nella tabella seguente. Gli ultimi due coefficienti rappresentano maggiorazioni da applicare nel caso in cui nell'intervento siano ricomprese anche attività specialistiche inerenti gli impianti e/o attività espropriative:

A	NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO	
A ₁	Con presenza di opere che comportino l'apporto di specifiche competenze in campo strutturale	1,20
A ₂	Assenza di opere strutturali	1,10
A ₃	Ristrutturazione e consolidamento sismico	1,10
B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B ₁	Con presenza di opere che comportino l'apporto di specifiche competenze in campo strutturale	1,00
B ₂	Assenza di opere strutturali	0,95
C	MANUTENZIONE ORDINARIA	0,80
D	SERVIZI E FORNITURE	0,80
E ₁	Coefficiente di maggiorazione qualora l'intervento comporti l'apporto di specifiche competenze in materia impiantistica	0,15
E ₂	Coefficiente di maggiorazione qualora l'intervento comporti l'espletamento di procedure espropriative	0,10

7. La percentuale da applicare si calcola con la seguente formula:

$$2\% * PEXPC = \text{percentuale da applicare}$$

8. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al limite massimo del 2%.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del *Codice*, (escluso revisione prezzi) l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progetto effettuato dai tecnici dell'Amministrazione, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività disciplinate dal presente regolamento sono effettuati con provvedimento del Dirigente competente, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché

² Corte dei Conti sez. Toscana parere n. 186 del 14/12/2017

alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto. Il Dirigente del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo del dipendente incaricato. Qualora l'incarico è conferito a più dipendenti costituenti un gruppo di lavoro deve essere specificato, nello stesso provvedimento, il ruolo ed i compiti assegnati ai dipendenti incaricati con la relativa percentuale di attribuzione nell'ambito di quelle massime riportate nel seguito.

4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare, altresì, il nominativo del/dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) e del collaudo statico qualora necessario nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture), e di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento di dette attività, indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.

Art. 5. Ripartizione incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) Il Responsabile del Procedimento;

b) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture)

c) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture), nonché del collaudo statico qualora richiesto;

d) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale, diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori (direttore dell'esecuzione nel caso di servizi e forniture) fornendo, ad esempio, il proprio contributo alle attività di rilievi, saggi, misurazioni e contabilizzazione dei lavori nonché alla riproduzione cartacea o digitale della documentazione tecnica e/o amministrativa, previa asseverazione del responsabile del procedimento.

2. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria,

solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

3. L'incentivo è così ripartito:

a.	Personale che svolge attività di Programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
b.	Responsabile del procedimento	20%
c.	Personale a supporto del RUP	10%
d.	Incaricati dell' Ufficio di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	35%
e.	Assistenti del direttore dei lavori o di esecuzione	10%
f.	Incaricato del collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità e collaudatore statico ove necessario	10%
g.	Collaboratori dei soggetti di cui sopra	5%

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. Le quote dell'incentivo relative alle attività individuate alle lettere a); b); d) ed f) della tabella di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento e non effettuate dal personale dell'Ente e/o non corrisposte al personale interno per qualsivoglia motivo e/o relative alle attività esternalizzate incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art 113 del *Codice*, in ossequio al disposto del comma 3 del medesimo articolo.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente di cui al comma precedente, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Provincia, incrementano la quota del fondo del 20% destinato per la funzione tecnica e l'innovazione.

3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno, nonché qualora vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

5. Qualora non siano individuate figure di supporto alle funzioni di RUP, direzione o collaudo, le relative aliquote di cui alle lettere c); e); g) della tabella di riparto di cui al comma 3 dell'art. 5 si cumulano con quelle spettanti al titolare della specifica attività che ne assorbe le funzioni.

6. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art. 7. Liquidazione del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione redatta dal RUP e contenente le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate nel seguente modo:

- per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/ verifica di conformità).
 - nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
 - nel caso di sospensioni, non imputabili ai dipendenti incaricati, delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
 - nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, calcolato tenendo conto del principio di competenza e non quello di cassa, in quanto l'incentivo è legato all'attività svolta.
3. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui sopra, è effettuato, in sede di verifica preventiva della relativa determina, da parte del Dirigente Finanziario. L'esito negativo del predetto controllo determina la sospensione, per l'anno in corso, dell'erogazione della quota spettante oltre il limite.

CAPO III CENTRALE DI COMMITTENZA/SUA

Art. 8. Centrale di Committenza/SUA

1. Per le attività svolte dalla Provincia per conto dei Comuni in veste di centrale di committenza (Stazione Appaltante), ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 e dell'art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, gli accordi e convenzioni prevedono la corresponsione a favore della Provincia di una quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, da destinarsi esclusivamente al personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, sino ad un quarto dell'incentivo massimo teorico (in analogia all'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016);
2. L'incentivo è erogato secondo la seguente tabella:

TAB. 4 – CENTRALE DI COMMITTENZA				
ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	%	
A) COORDINAMENTO E CONTROLLO GENERALE	10	Coordinatore dell'attività della centrale di committenza		
B) PROCEDURE DI GARA	90	Funzionario Istruttore/Punto Ordinante (MEPA) Collaboratori/Punti Istruttori (MEPA)		
TOTALE	100			

3. L'aliquota di incentivazione a favore dei collaboratori può arrivare sino al 40% di quanto spettante ad ognuna delle figure professionali indicate in tabella;
4. Le stesse aliquote si applicano anche nel caso in cui la Provincia svolga a favore di altri Enti l'attività di predisposizione della documentazione di gara (attività di cui all'art. 1 c. 88 l. 56/2014);
5. Fatti salvi specifici accordi fra gli Enti, che contengano disposizioni più favorevoli per il personale provinciale, si applicano, per quanto riguarda le modalità e tempistiche di erogazione dell'incentivo, le disposizioni del presente regolamento relative alle attività svolte per conto della Provincia.

CAPO IV TERMINI E PENALITA'

Art. 9. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10. Accertamento delle prestazioni e penalità per omesso o ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del dirigente preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. L'accertamento per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa per il regolare completamento dell'opera/intervento.
6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati così come definiti dall'art. 106, comma 10 del codice.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare,

amministrativa e contabile, il Dirigente del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sui singoli lavori/servizi/forniture per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori/servizi/forniture.

9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Tali somme costituiscono economia.

CAPO V PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 11. Attività svolte per Enti terzi

1. È ammesso il ricorso all'affidamento delle prestazioni professionali contemplate dal presente regolamento a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, i rapporti tra i diversi dipendenti coinvolti nell'espletamento degli incarichi tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui al d.lgs. 50/2016, saranno regolati da apposita convenzione che tenga conto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle desumibili dai regolamenti delle altre amministrazioni.

2. Ai dipendenti dell'Amministrazione impegnati nelle attività richieste dagli Enti terzi e definite in apposite convenzioni, è corrisposto un compenso determinato sulla base delle aliquote percentuali fissate nel precedente art. 5 del presente regolamento.

Art. 12. Copertura dei rischi

1. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali del personale dipendente connessi con l'esecuzione delle attività di progettazione, disciplinate dal presente regolamento, sono a carico dell'Amministrazione Provinciale e previste nel quadro economico del progetto.

Art. 13. Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in misura parziale, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.³⁻⁴

2. In tali casi deve applicarsi il criterio "ratione temporis" legato al momento di svolgimento della prestazione, anche di durata, secondo l'interpretazione fornita dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 11/2015, avvalorata anche dal Comunicato ANAC del 6 settembre 2017.

³ Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR.

⁴ "La disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso come fonte normativa" Sezione di controllo Basilicata parere n. 7 del 08/03/2017

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la dichiarazione di esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Art. 15. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "Regolamento ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE n. 101 del 26.11.2015

Art. 16. Disposizioni finali

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, alla Giurisprudenza in materia favorevole all'Ente, ad eventuali Linee Guida o pareri dell'A.N.A.C.

